



**LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE DI CODICI
DI CONDOTTA ED AZIONI PER LA
DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DIGITALI
NELL'ERA DI INTERNE**

di

CRISTIAN ERCOLANO

Estratto dalla Rivista «Il Nuovo Diritto» n. IV – 2005

www.ilnuovodiritto.com

a cura del Dott. LEO STILO

LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE DI CODICI DI CONDOTTA ED AZIONI PER LA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DIGITALI NELL'ERA DI INTERNET*

L'avvento delle tecnologie digitali in ambito industriale ha comportato una vera e propria rivoluzione nel campo della realizzazione delle opere dell'ingegno come in quello del loro sfruttamento. Questa rivoluzione ha consentito un evidente miglioramento delle tecniche di realizzazione pratica delle opere dell'ingegno ed un aumento oggettivo delle possibilità concesse agli autori per poter trasformare le loro idee in beni materiali; notevoli sono, poi, le possibilità offerte dalla nascita di nuove forme di creazioni intellettuali (programmi per elaboratori, opere multimediali). Inoltre, l'avvento delle tecnologie telematiche ha posto l'accento su forme di sfruttamento, di trasmissione e fruizione delle opere stesse (distribuzione via cavo, via satellite, tramite Internet) del tutto nuove rispetto al passato anche recente.

Queste nuove opportunità, alla radice, "migliorano" la vita degli autori. Esse però hanno contribuito all'aumento esponenziale delle possibilità di reati legati alla violazione del diritto d'autore, tanto che la illecita riproduzione e condivisione di opere protette, pur costituendo fattispecie di reato, sono divenuti comportamenti comuni e socialmente tollerati¹.

Il 2 marzo 2005, alla presenza dei ministri Stanca, Urbani, Gasparri e dei rappresentanti di cinquanta aziende, enti e associazioni che operano nell'ambito del settore multimedia², ha visto la luce, primo caso in Europa, il protocollo d'intesa sulle «linee guida per l'adozione di codici di condotta ed azioni per la diffusione dei contenuti digitali nell'era di Internet»³, chiamato anche P@tto di Sanremo in quanto formalizzato in una sala del teatro Ariston durante lo svolgimento dell'omonimo festival della canzone italiana. Le "linee guida" sono state elaborate da una commissione interministeriale istituita dal ministro Stanca con lo scopo di promuovere sul piano sociale ed economico la disponibilità di contenuti digitali che consentano di diffondere la cultura e la conoscenza del nostro Paese.

Tale finalità dovrebbe essere perseguita mediante l'adozione di Codici di condotta da parte dei titolari dei diritti, dei fornitori di connettività, delle società di produzione audiovisiva e dei gestori di piattaforme di distribuzione che regolamentino vari aspetti del mondo digitale: dalla trasparenza dei prezzi allo sviluppo di nuovi modelli di fruizione che adottino sistemi di Digital Rights Management nel rispetto dei principi di interoperabilità, di neutralità tecnologica e di semplicità di fruizione dei contenuti da parte degli utenti finali; tutto ciò dovrebbe promuovere la disponibilità di contenuti digitali in pubblico dominio e incentivare

* Articolo pubblicato sulla Rivista scientifica "Il Nuovo Diritto", n. IV - 2005, p. 319.

¹ Il tema è stato trattato diffusamente in ERCOLANO, *Diritto e Autori nell'era delle comunicazioni digitali*, in *Diritto della gestione digitale delle informazioni*, supplemento al numero 10 della rivista *Il Nuovo Diritto*, ottobre 2002, pag. 55 ss.

² tra le tante colossi del calibro di RAI, MEDIASET, MICROSOFT, PHILIPS, SKY, SIAE, SONY, TELECOM, FASTWEB, VITAMINIC, ASSOPROVIDER, FIMI e, infine, anche un paio di associazioni dei consumatori

³ Reperibile su www.comunicazioni.it, il sito ufficiale del Ministero delle Comunicazioni.

DIRITTO DELLA GESTIONE DIGITALE DELLE INFORMAZIONI

l'autore, titolare di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica, a concedere ogni tipo di licenza anche a titolo gratuito, per incoraggiare la diffusione e lo sviluppo della cultura italiana. E' di tutta evidenza come il vero nodo centrale dell'intero documento sia la volontà di incentivare la nascita di "ambienti sicuri" per la fruizione e lo scambio dei contenuti digitali. L'idea, dunque, è quella di sostenere un modello legale di sfruttamento delle opere dell'ingegno modificando tra l'altro le aspettative degli utenti, legati molto spesso all'idea della gratuità di Internet. Questo stato di cose è evidentemente in grado di mettere in pericolo il controllo dei materiali diffusi in rete dalle stesse società che hanno sottoscritto il documento in questione. Proprio in questo contesto si inseriscono due punti delle linee guida non altrettanto pubblicizzati quanto altre parti del documento.

Uno di questi (punto n. 10) richiede ai fornitori di connettività l'impegno a "definire clausole di risoluzione o sospensione del contratto la cui applicazione è subordinata all'accertata violazione del diritto d'autore". In buona sostanza, si paventa l'ipotesi che chi utilizza la connessione Internet per accedere non legalmente a contenuti protetti, potrebbe subire la sospensione del servizio.

Il punto n. 8 del documento, invece, è volto ad incentivare l'adozione, "in base a quanto previsto dal d.lgs. 70/2003, di tutte le iniziative volte a contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale illecito per la creazione di un ambiente digitale sicuro". Ci si riferisce, in questo caso al famigerato decreto Urbani⁴, che ha suscitato un nugolo di proteste tra i fruitori della Rete tanto da rendere necessaria una revisione delle norme in esso contenute⁵. In particolare a turbare gli internauti sono state le disposizioni riguardanti lo scambio o condivisione di materiale protetto, punito con sanzioni penali che vanno dalla sanzione amministrativa⁶ alla reclusione fino a 4 anni⁷.

Questi accenni normativi e lo stesso P@tto di Sanremo denotano come le Istituzioni abbiano raggiunto una sufficiente consapevolezza dei radicali cambiamenti imposti dall'avvento del digitale nella materia del diritto d'autore. E' del tutto evidente, però, come le norme di tipo repressivo cui le varie legislazioni nazionali si sono affidate nella lotta contro la "pirateria" da sole non bastino a raggiungere un adeguato livello di tutela delle opere dell'ingegno. Questa consapevolezza avrebbe dovuto ispirare una seria analisi del significato attuale del diritto d'autore, anche e soprattutto dal punto di vista sociale, basata sulla constatazione che questo istituto è sempre più visto come una tassa, come una "gravosa" ed iniqua imposizione anziché come il "giusto" corrispettivo all'attività intellettuale dell'autore. La realtà ha, invece, visto la creazione di un ulteriore livello repressivo, rappresentato dalla emanazione di una serie di norme che consentono la predisposizione di efficaci rimedi contro la manomissione e l'aggiramento delle cosiddette "misure tecnologiche di protezione". Queste ultime, che consistono in filtri, sistemi di criptaggio o veri e propri programmi "barriera" incorporati nel

⁴ Decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante "Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo".

⁵ Il testo del Decreto Urbani, convertito nella Legge 128/04 è, stato modificato definitivamente dalla Camera con l'approvazione del Disegno di Legge 3276-B.

⁶ Fino a 2000 Euro, più la confisca del materiale, per la condivisione di materiale posta in essere senza fine di lucro, e di 150 Euro più la confisca, per chi scarica file dalle rete senza metterli, a sua volta, a disposizione di altri.

⁷ E alla multa fino a 15.500 Euro per chi condivide materiale protetto a fini di lucro.

DIRITTO DELLA GESTIONE DIGITALE DELLE INFORMAZIONI

supporto che contiene l'opera digitale, dovrebbero impedire la riproduzione non autorizzata della stessa⁸. La tutela di tali misure tecnologiche di protezione è stata, infine, assicurata⁹ sottoponendo le condotte illecite che le riguardano allo stesso sistema sanzionatorio previsto dalla Legge 248/2000 per i reati di contraffazione o illecita riproduzione delle opere dell'ingegno.

Non ci si può esimere, in questa sede, dal dubitare della produttività di una politica legislativa improntata alla eccessiva penalizzazione di questi comportamenti illeciti: questa appare una soluzione forzata ed eventualmente anche controproducente, adottata per contrastare comportamenti che sono ormai così ben radicati nella società tanto da perdere, agli occhi degli stessi autori, il disvalore che li dovrebbe caratterizzare.

Ci si sarebbe aspettati, allora, una proposta volta a sanare le contraddizioni evidenti della normativa sul diritto d'autore: uno dei problemi reali cui si tarda a porre rimedio è, infatti, quello di conciliare le norme e le sanzioni commentate con il diritto al *fair use* (l'uso consentito) che implica, tra l'altro, il diritto a poter effettuare una copia di sicurezza dell'opera intellettuale (art. 71-sexies del D. Lgs. 68/2003) ovvero a poter effettuare copie di opere, pur non possedendo l'originale, ma ad esclusivo uso personale; resta da verificare come questi diritti siano conciliabili con il concreto sviluppo della tecnologia visto che, nella maggior parte dei casi, essi possono essere esercitati solo aggirando quegli "efficaci" sistemi antipirateria¹⁰ imposti sulle opere dell'ingegno: ovvero ponendo in essere, per esercitare un proprio diritto, un comportamento illecito.

CRISTIAN ERCOLANO

⁸ In proposito, diffusamente ERCOLANO, *Diritto d'autore: dalla tutela giuridica all'autotutela tecnologica delle opere dell'ingegno*, in *Diritto della gestione digitale delle informazioni*, supplemento al numero 4 della rivista *Il Nuovo Diritto*, aprile 2003, pag. 24 e ss.

⁹ All'interno dell'art. 171-ter della Legge 633/1941: «È punito, se il fatto è commesso per uso non personale... chiunque a fini di lucro... f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse».

¹⁰ I già citati Digital Rights Management (DRM: sistemi di gestione dei diritti digitali).